



Percorso Formativo per Lavoratori

Prima parte: **Formazione Generale**

art. 37 D.Lgs. 81/08 come da Accordo Stato-Regioni in vigore dal 26/01/2012



Il Percorso sicurezza è “Formazione continua”

Il Datore di Lavoro ha l'**obbligo** di formare e aggiornare periodicamente i propri dipendenti sui temi della salute e sicurezza sul lavoro vedi D.Lgs 81/08.

I dipendenti sono obbligati a partecipare ai corsi indetti dal datore di lavoro la frequenza minima è del 90% delle ore previste.

Inoltre il datore di lavoro deve **formare e aggiornare periodicamente:**

- Il Responsabile Servizio prevenzione e protezione,
- I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza,
- Gli addetti all'emergenza: Primo soccorso aziendale e Antincendio,
- I dirigenti,
- I preposti.

Anche il Medico Competente deve provvedere, sempre obbligatoriamente, ma personalmente, al proprio aggiornamento, secondo le regole stabilite dal Ministero della Sanità.



Il Percorso formativo per i lavoratori

Il percorso si articola in due Parti distinte

1° Parte **Formazione generale** - introduce i concetti generali su cui è basata la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come da D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- Durata 4 ore
- Costituisce credito permanente
- E' comune ai lavoratori di tutte le aziende



Il Percorso formativo per i lavoratori

2° parte **Formazione specifica** che tratta i rischi riferiti alla mansione, ai possibili danni è alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

- Durata di ore variabile a seconda che l'azienda sia classificata a basso, medio o ad alto rischio
- Costituisce credito permanente solo per i lavoratori che andranno a lavorare in un'altra azienda dello stesso settore e con le stesse mansioni
- E' specifico di quella mansione e di quella azienda
- E' oggetto di aggiornamento periodico, 6 ore in 5 anni dalla data del presente corso, o prima se il lavoratore viene adibito a altra mansione che introduce nuovi rischi



Gli obiettivi del Percorso formativo per lavoratori

- Conoscere i **principi generali** che regolano la salute e sicurezza dei lavoratori come da **D.Lgs 81/08**
- Conoscere i **rischi e gli eventuali danni** propri della **mansione** a cui il lavoratore è adibito
- Conoscere le **misure e procedure** di prevenzione e protezione **collettive e individuali**, predisposte dall'azienda, che il lavoratore dovrà **adottare**



1° parte: Formazione generale

Oggi parleremo di ...



- Concetti di Rischio, Danno, Prevenzione, Protezione,



- Organizzazione della prevenzione aziendale,



- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,



- Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione



Definizioni (D. Lgs. 81/08)



Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Definizione (D. Lgs. 81/08)

Danno:

lesione anatomica o alterazione dello stato di salute causati dal verificarsi di un evento connesso ad un pericolo;

Il danno che può derivare al lavoratore a causa dell'esposizione a un rischio può essere classificato come:

- 1. malattia professionale**
- 2. infortunio**



Definizione (D. Lgs. 81/08)

Malattia professionale:

evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa, e si distingue dall'infortunio solo per la minore rapidità di manifestazione e quindi, per la non violenza della causa, che è lenta e progressiva nel tempo.



Malattie professionali denunciate all'INAIL negli anni 2006-2010

Tipo di malattia	2006	2007	2008	2009	2010	Var. % 2006 2010
Totale malattie professionali	26.752	28.805	29.963	34.753	42.347	58,3
Di cui:						
M.Osteoarticolari e muscolo tendinee	10.069	11.429	13.073	18.469	25.937	157,6
Ipoacusie da rumore	6.483	6.392	6.005	5.673	6.277	-3,2
Asbestosi, tumori da asbesto, placche pleuriche	1.922	2.053	2.173	2.172	2.333	21,4
Malattie respiratorie (non da asbesto)	1.997	2.059	1.957	1.911	1.934	-3,2
Tumori (non da asbesto)	1.098	1.189	1.216	1.210	1.293	17,8
Malattie cutanee	975	893	770	747	707	-27,5

Commento INAIL ai dati 2009

Malattie professionali 2009: un anno record

Denunce complessive: 34646 il valore più alto degli ultimi 15 anni

+ 15,7 % rispetto ai 30mila casi del 2008

+ 30% circa in 5 anni (8mila denunce in più rispetto alle quasi 27mila del 2005)

Agricoltura, comparto più interessato: segnalazioni più che raddoppiate (da 1.834 del 2008 a 3-914 del 2009, + 113,4%) e triplicate nell'ultimo quinquennio

Crescono le malattie dell'apparato muscolo scheletrico: tendiniti, affezioni dei dischi intervertebrali, sindrome del tunnel carpale, ecc.

Dovute a sovraccarico biomeccanico: quasi 18mila casi denunciati +36% rispetto al 2008 Raddoppio in 5 anni (erano poco meno di 9 mila nel 2005)

In base al DM 9 aprile 2008 sono entrate a regime nuove tabelle, che hanno incluso come tabellate alcune malattie che prima non lo erano

Commento INAIL ai dati 2010

Le denunce sono state 42.347 (+ 21,9%)

Un aumento significativamente superiore a quello registrato nel 2009, primo anno di vigenza delle nuove tabelle.

Agricoltura: denunce più che quadruplicate in 5 anni, dalle 3.924 del 2009 alle 6.380 del 2010: + 62,6% sull'anno precedente.

Industria e servizi: da 30.457 denunce del 2009 a 35.548 del 2010: + 16,7%.

Patologie più diffuse:

malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee, dovute prevalentemente a sovraccarico biomeccanico con ben 26.000 denunce nel 2010, valore che rappresenta circa il 60% del complesso di tutte le malattie professionali.

Esempio

Qual è il fattore che potrebbe causare danni?	Rumore
Ci sono fattori che aumentano o diminuiscono la probabilità di causare danni?	Esposizione per lunghi periodi senza aver indossato gli otoprotettori (cuffia)
Quale danno si può prevedere?	Ipoacusia, disturbi neuro vegetativi, stress, ecc.



Definizione (D. Lgs. 81/08)

Infortunio sul lavoro:

alterazione fisica o psicofisica dell'organismo che provoca la morte o incide sull'attitudine al lavoro, annullandola o riducendola. Perché si configuri l'infortunio sul lavoro devono sussistere i seguenti requisiti:

- la causa violenta
- l'accadimento in occasione di lavoro
- la morte o l'inabilità permanente o temporanea, assoluta o parziale, al lavoro



Gli **infortuni** vengono classificati in base ai seguenti parametri:

- **agente materiale** che ha determinato l'infortunio
- **natura o tipo di lesione** provocata dall'infortunio
- **sede o parte del corpo** che è stata lesa



Esempio

<p>Agente materiale</p>	<p><input type="checkbox"/> Ostacolo</p> <p><input type="checkbox"/> Martello</p> <p><input type="checkbox"/> Gradino del pavimento</p>	
<p>Natura o tipo di lesione</p>	<p><input type="checkbox"/> Ferita</p> <p><input type="checkbox"/> Trauma</p> <p><input type="checkbox"/> Corpo estraneo</p>	
<p>Sede o parte del corpo che è stata lesa</p>	<p><input type="checkbox"/> Testa</p> <p><input type="checkbox"/> Schiena</p> <p><input type="checkbox"/> Occhio</p>	

Infortuni INAIL denunciati 2008 - 2009

Modalità di evento	Infortuni			Casi mortali		
	2008	2009	Var. %	2008	2009	Var. %
In occasione di lavoro	775.927	696.863	-10,2	829	776	-7,5
Fabbrica, cantiere, terreno agricolo	724.570	646.695	-10,7	491	464	-5,5
Circolazione stradale: Autotrasporti, merci, persone compresi viaggiatori, manutentori strade ecc.	51357	50.168	-2,3	338	303	-10,4
In itinere (percorso casa-lavoro)	99.217	93.137	-6,1	291	283	-2,7
totale	875.144	790.000	-9,7	1.120	1.050	-6,3
	Su strada 18%			Su strada 56%		

Commento INAIL ai dati infortunistici 2010


"Dopo la flessione del 10% degli incidenti registrata nel 2009 si temeva un 'peggioramento' delle cifre che, invece, non c'è stato"

"Con 775 mila denunce pervenute – 15 mila in meno rispetto all'anno precedente – si è registrata, invece, una diminuzione (certo più contenuta) dell'1,9% degli infortuni".

Importante è anche il risultato sul versante degli incidenti mortali che, per la prima volta nella storia della Repubblica, scendono sotto i mille casi, passando dai 1053 del 2009 ai 980 del 2010, per una flessione del 6,9%.

Le malattie professionali e gli infortuni del 2011 sono in fase di “riconoscimento INAIL” (verifica che la cause siano professionali) quindi i dati non sono ancora disponibili

I dati degli infortuni sono solo la punta dell'iceberg



Quasi infortuni

- Si definisce “**quasi infortunio**” (in inglese: near miss) qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia o morte) ma che, per “qualche motivo”, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio anche se non si è verificato
- L’analisi dei quasi infortuni è importante come quella degli infortuni veri e propri per eliminare le condizioni che hanno in sé la potenzialità di produrre un infortunio
- Per questo è importante che i lavoratori segnalino al diretto responsabile (preposto) le condizioni che a loro avviso sono pericolose



Assicurazione e prevenzione

INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro è l'Ente preposto a:

- riconoscere le cause professionali di infortuni e malattie
- rivalersi eventualmente sui datori di lavoro
- assegnare i risarcimenti dovuti ai lavoratori.



Definizioni (D. Lgs. 81/08)

Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.

I costi della mancata prevenzione



Altissimo costo in termini di vite umane:
morti, invalidità permanenti e/o temporanee,
malattie acute e/o croniche, disagi psico-fisici.

Altissimo costo sociale

- Costi diretti e indiretti per le aziende
- Costi per la società (pagati quindi dai cittadini con la fiscalità generale)
- Un danno economico complessivo pari a circa 3 punti di PIL in Italia. (1 punto di PIL = 1.555.127 Milioni di Euro)



Chi deve attivare la prevenzione?

Il **D.Lgs. 81/08** individua:

- funzioni, ruoli e compiti di vari **Enti e Istituzioni**
- quali azioni devono compiere le **singole aziende** (tutte, dalla più grande alla più piccola, nessuna esclusa)
- diritti e doveri delle singole **figure** che all'interno dell'azienda svolgono specifici compiti assegnati



A chi è rivolta la prevenzione

- La tutela della sicurezza e della salute è estesa a tutti i lavoratori e a tutti i rischi a prescindere dal settore e dal tipo di contratto
- Una particolare attenzione è rivolta a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli connessi alla gravidanza, alla differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
- Devono essere considerati i rischi da interferenza per i lavori in appalto



Gli strumenti della prevenzione

Sono:

- La valutazione dei rischi
- La programmazione degli interventi di miglioramento
- L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori
- Le procedure di sicurezza, sia per il lavoro ordinario che per le emergenze
- La sorveglianza sanitaria

La prevenzione deve diventare un valore aziendale di orientamento e di guida, deve essere integrata, permeare le altre attività, non essere aggiuntiva.



Gli argomenti della prevenzione

- ambienti di lavoro,
- attrezzature di lavoro,
- dispositivi di protezione individuali,
- cantieri temporanei e mobili,
- segnaletica di sicurezza,
- videoterminali,
- rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni
- movimentazione manuale di carichi,
- movimentazione meccanica delle merci,
- sicurezza delle attrezzature di lavoro,
- rischio biologico,
- rischio chimico, rischio cancerogeno, amianto,
- atmosfere esplosive,
- stress correlato al lavoro,
- ecc.



Definizioni (ex IspeSl)


Protezione: insieme di misure adottate in quanto necessarie a ridurre le conseguenze di un certo evento dannoso che potrebbero verificarsi nonostante le misure di prevenzione. Si parla di:

- **Protezione collettiva:** quando le misure adottate proteggono tutti i lavoratori presenti (es: interruttore differenziale, illuminazione di emergenza, aspirazione localizzata di fumi nocivi, etc.)
- **Protezione individuale:** quando le misure adottate sono
 - per la protezione del singolo lavoratore, tipicamente i
 - Dispositivi di Protezione Individuale (es: scarpe, guanti, occhiali, etc.)




Mentre le misure **preventive** sono applicate per ridurre la probabilità dell'evento dannoso, le misure **protettive** agiscono per ridurre la gravità del danno potenziale.

**Più il sistema
di prevenzione aziendale
funziona,
minore è la necessità
di misure protettive.**



Esercitazione

Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione




Quiz



Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione




Organizzazione della prevenzione aziendale




Approccio sistemico

A prescindere dal settore di appartenenza e dimensione in ogni azienda deve essere organizzato un sistema di prevenzione aziendale, composto da figure che hanno:

1. Responsabilità per la sicurezza
(cioè rispondono del proprio operato in questo campo)
2. Compiti per la sicurezza
(contribuiscono a far funzionare il sistema di prevenzione aziendale)



1) Schema delle responsabilità



Il Datore di Lavoro

Il **Datore di Lavoro** è il primo responsabile della **salute** e della **sicurezza** dei lavoratori della sua azienda



Obblighi del Datore di Lavoro (DdL)

1. Valutare i **rischi** per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nella propria azienda
2. Elaborare e custodire in azienda il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il documento contiene una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza, la salute e il programma di attuazione delle **misure di prevenzione e protezione** da adottare.
3. Adottare le misure contenute nel documento di valutazione dei rischi
4. Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Obblighi del Datore di Lavoro (DdL)

5. Istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e nominarne il Responsabile (RSPP) e gli addetti
6. Designare gli incaricati per:
 - Il primo soccorso
 - L'antincendio e la gestione delle emergenze
7. Designare il Medico Competente quando previsto dalla legge
8. Organizzare la sorveglianza sanitaria se necessario

Il dirigente

Il **dirigente** è una persona professionalmente competente, che attua le direttive del datore di lavoro che lo ha incaricato, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

E' una figura presente soprattutto in aziende medio-grandi, nelle quali spesso svolge i compiti dello stesso datore di lavoro, di cui condivide anche parte degli obblighi e delle responsabilità.



Il preposto

Il **preposto** è una persona che conosce bene l'attività da svolgere e proprio grazie alle competenze professionali possedute viene incaricato dal Datore di Lavoro di sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sia per gli aspetti produttivi che per il rispetto delle regole di sicurezza.

La possibilità di decisione autonoma del preposto è limitata al suo ambito di lavoro:
è pertanto tenuto a segnalare ai suoi superiori i difetti tecnici, organizzativi e le mancanze delle persone sotto il suo controllo.



Il lavoratore



Il **lavoratore** è una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, presta il proprio lavoro nell'organizzazione di un Datore di lavoro.

I lavoratori devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori sono tenuti a:

1. **Osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e preposti, in merito alla protezione collettiva e individuale
2. **Utilizzare** correttamente i macchinari, le attrezzature, le sostanze, i preparati pericolosi e i dispositivi di sicurezza
3. **Utilizzare** in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)
4. **Segnalare** immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le deficienze delle apparecchiature e dei D.P.I. e le cause di pericolo


Obblighi dei lavoratori

- 5. Non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
- 6. Non compiere** di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che possano compromettere la sicurezza
- 7. Sottoporsi** ai controlli sanitari se sono previsti
- 8. Contribuire** all'adempimento di tutti gli obblighi necessari a realizzare la sicurezza


Sistema aziendale della prevenzione

E' costituito da figure:

- che svolgono compiti particolari e con una specifica competenza tecnica;
- sotto la responsabilità del Datore di Lavoro;
- distinte dalla gerarchia aziendale;
- che mantengono relazioni stabilite dalla legge.



2) Schema delle figure che svolgono compiti e delle loro relazioni



Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Può essere:

- Il Datore di Lavoro stesso
(autonominato nelle aziende minori)
- Un dipendente interno all'azienda
- Un consulente esterno all'azienda
- In tutti i casi deve aver seguito uno specifico percorso di formazione e aggiornamento per poter esercitare questo ruolo



I compiti del RSPP

L'RSPP, sotto la responsabilità del DdL, deve:

1. Individuare e valutare i **rischi**
2. Individuare le misure di **prevenzione e di protezione** individuale e collettiva
3. Elaborare le **procedure** di sicurezza
4. Proporre e organizzare l'**informazione, formazione e addestramento**
5. **Partecipare** alla riunione periodica

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può essere:

- **un lavoratore dell'azienda eletto o designato dai colleghi**
- **un rappresentante territoriale RLST** individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo ed eletto secondo modalità stabilite dalla contrattazione; in particolare per le aziende fino a 15 lavoratori e per i casi in cui non è stato eletto un RLS interno
- **un rappresentante di sito produttivo, individuato tra gli RLS delle singole aziende compresenti** in specifici contesti: porti, grande logistica, grandi cantieri, etc ...



Attribuzioni del RLS

1. Dispone per lo svolgimento delle proprie funzioni di:

- Tempo e mezzi necessari
- Accesso ai luoghi in cui si svolgono le attività
- Accesso al Documento di Valutazione e al **Registro Infortuni**
- Formazione adeguata

2. E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine a:

- Valutazione dei rischi
- Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione

3. E' consultato sulla designazione dei lavoratori addetti alle seguenti funzioni:

- Servizio di prevenzione e protezione
- Prevenzione incendi
- Pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori

Attribuzioni del RLS

4. E' consultato

In merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati della attività di lotta antincendio, pronto soccorso ed evacuazione.

5. Riceve

Le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli **ambienti di lavoro**, gli **infortuni** e le **malattie professionali**.

6. Riceve

Le informazioni provenienti dagli Organi di Vigilanza (es. AUSL)

Attribuzioni del RLS

7. **Promuove** l'individuazione, l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione
8. **Formula** osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti.
9. **Partecipa** alle riunioni periodiche di sicurezza organizzate del DL
10. **Fa proposte** in merito all'attività di prevenzione
11. **Segnala al RSPP** i rischi da lui individuati
12. **Può far ricorso** alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione siano inadeguate

Il Medico Competente

Il Medico Competente viene nominato se la valutazione dei rischi ha evidenziato l'esposizione dei lavoratori a rischi specifici al di sopra dei limiti di legge, ad esempio per:

- Movimentazione manuale dei carichi
- Uso dei videoterminali
- Agenti chimici, cancerogeni o esposizione ad amianto
- Rumore, Vibrazioni e altri agenti fisici
- Lavoro notturno

Viene nominato anche per verificare l'assenza delle condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi per l'incolumità e la sicurezza di terzi (es: guidatori di mezzi di trasporto, educatori, personale sanitario, etc.) .



I compiti del Medico Competente

1. **Effettua** gli accertamenti sanitari (visite, esami, etc.) necessari alla sorveglianza sanitaria
2. **Esprime il parere di idoneità** al lavoro nella mansione specifica
3. **Istituisce ed aggiorna**, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore da custodire con salvaguardia del segreto professionale
4. **Collabora** con il Datore di Lavoro all'organizzazione del primo soccorso



I compiti del Medico Competente

5. **Visita**, congiuntamente al RSPP gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno
6. **Fornisce** informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari
7. **Consegna**, su richiesta del lavoratore, la copia della documentazione sanitaria
8. **Compie** accertamenti preventivi ai fini della valutazione di idoneità del lavoratore alla mansione specifica




I compiti del Medico Competente

9. **Compie** accertamenti ulteriori su richiesta motivata del lavoratore
10. **Può avvalersi** della collaborazione di medici specialistici scelti dal Datore di lavoro
11. **Collabora** con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure di prevenzione
12. **Partecipa** alla Riunione periodica di sicurezza




Addetti all'emergenza

Gli Addetti al primo Soccorso e alla Lotta Antincendio sono i lavoratori incaricati dal Datore di lavoro di mettere in atto le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza



Esercitazione

Organizzazione della prevenzione aziendale



Quiz



Organizzazione della prevenzione aziendale



Diritti doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali



Diritti e doveri - responsabilità e sanzioni

- I diritti e doveri in materia di salute e sicurezza del lavoro sono definiti dalla legge per tutte le figure aziendali
- Tutte le figure rispondono di fronte alla legge dell'adempimento dei propri doveri (compresi i fabbricanti, installatori, rivenditori, etc.)
- Obblighi → Trasgressione → Sanzioni penali o amministrative
- Vengono inflitte, al termine di un procedimento prestabilito e che contempla la possibilità di difesa, dagli Organi di Vigilanza o dall'Autorità giudiziaria.
- Casi gravi → danni alle persone → risarcimento.



Esempi di sanzioni per inosservanza alle Leggi

Lavoratori: Sanzioni penali: arresto fino a un mese o ammenda da € 200 a € 600, nei seguenti casi - art 20 comma 2 lettere:

- b) inosservanza delle disposizioni e istruzioni ricevute
- c) uso scorretto di attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza
- d) uso inappropriato dei dispositivi di protezione
- e) mancata segnalazione dei difetti e delle condizioni di pericolo
- f) rimozione senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo)
- g) eseguire di propria iniziativa manovre non di competenza che possono compromettere la sicurezza propria o altrui
- h) non partecipare ai programmi di formazione e addestramento promossi dal Datore di Lavoro
- i) non sottoporsi alla sorveglianza sanitaria



Esempi di sanzioni per inosservanza alle Leggi

Preposto

Sanzioni penali **art 19** comma 1 lettere a,b,c,d,e,f,g, arresto fino a due mesi o ammenda che varia da € 200 a € 1200

Dirigente e datore di lavoro

Sanzioni penali **art 18** comma 1 lettere a,c,d,e,f,g, n,o,p,q,s,v,z, arresto fino a quattro mesi o ammenda che varia da € 750 a € 6000

Datore di lavoro

Sanzioni penali **art 17** comma 1 lettere a,b, arresto fino a sei mesi o ammenda che varia da € 1000 a € 6400

Medico Competente (per le trasgressioni relative ai suoi compiti specifici)

Sanzioni penali **art 25** comma 1 lettere a,b,c, d, e, g, i, arresto fino a tre mesi o ammenda che varia da € 200 a € 1600



Inosservanza agli obblighi contrattuali

Lavoro subordinato → obblighi contrattuali


- Obbligo di fedeltà
- Obbligo di diligenza, tra cui

l'osservanza delle norme e delle regole interne su salute e sicurezza.



La trasgressione degli obblighi contrattuali comporta sanzioni disciplinari → sono applicate dall'azienda secondo procedure prestabilite e prevedono sempre la possibilità di motivare e giustificare il proprio comportamento.





Il D.Lgs 81/08 individua come figure aziendali della prevenzione i seguenti soggetti:

1. Datore di lavoro (D. d. L.)
2. Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (R S P. P)
3. Dirigenti
4. Preposti
5. Medico Competente (M. C.)
6. Lavoratori
7. Addetti all'Antincendio (A. I.)
8. Addetti al primo soccorso aziendale (P. S.)
9. Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R. L. S.)



Ora sappiamo che il Datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro o un soggetto da lui delegato che ha poteri di spesa e può prendere decisioni.

Sappiamo inoltre che il Datore di lavoro ha numerosi obblighi e che due di questi sono di sua diretta competenza:

1. la nomina del RSPP
2. l'elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR).



Sappiamo anche che i Dirigenti sono coloro che organizzano quelle attività lavorative che hanno implicazioni con la sicurezza e in accordo con il D.d.L. le vigilano.

Infatti congiuntamente al D.d.L. hanno l'obbligo di attuare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente, in particolare:

- 1. organizzare** la sorveglianza sanitaria
- 2. programmare** la prevenzione e la gestione delle emergenze
- 3. predisporre** le modalità per informare, formare e addestrare i lavoratori.



Mentre il Preposto (capo reparto, c. cantiere, c.turno , c. ufficio, c. squadra, ecc.) ha il compito di sovrintendere e vigilare perché ciò che è stato predisposto dal D. d. L. e dai Dirigenti in merito alla prevenire venga effettivamente fatto.

In particolare i preposti sovrintendono e vigilano sull'uso dei Dispositivi Protezione Individuale, sul rispetto delle istruzioni operative, delle procedure di sicurezza e l'addestramento dei lavoratori.

Inoltre segnalano ai superiori le criticità che riscontrano nell'attuare le azioni predisposte e le inosservanze da parte dei lavoratori



Sappiamo anche che i Lavoratori hanno l'obbligo di osservare tutte le disposizioni e istruzioni impartite dal D.d.L., Dirigente e Preposto e...

- segnalare al proprio responsabile se ci sono misure di sicurezza inadeguate
- prendersi cura della propria ed altrui salute
- collaborare con il D.d.L. in materia di salute e sicurezza.



Sappiamo anche che i Lavoratori hanno il diritto/dovere di eleggere un proprio Rappresentante

In ogni azienda infatti, viene eletto dai lavoratori un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che può accedere ai luoghi di lavoro e viene consultato in merito alla designazione del M. C. del R. S. P. P. e degli addetti A.I. e P.S.

Inoltre viene consultato in occasione delle Riunioni Periodiche annuali in merito alle decisioni da prendere per ottenere un costante miglioramento dei livelli di sicurezza interni all'azienda



Abbiamo anche capito un principio generale...

che a noi sembra molto importante:
il concetto di “reciprocità”. Semplice!



Il legislatore nel dare una disposizione individua anche chi ne esercita il diritto e chi ne risponde come dovere!

**Diritto - Dovere:
un matrimonio perfetto!**

Se dalla Valutazione emergono rischi particolari occorre designare il Medico Competente perché programmi la sorveglianza sanitaria per monitorare lo stato di salute dei lavoratori e quindi esprimere il suo giudizio in merito alla loro idoneità ad essere adibiti ad una o più mansioni.

Per esprimere il giudizio di idoneità il M. C. deve conoscere due cose:

1. le caratteristiche del posto di lavoro a cui sarà assegnato il lavoratore (attraverso sopralluoghi nei reparti)
2. le condizioni di salute del lavoratore (effettuando visite mediche e accertamenti sanitari)

Inoltre il M. C ha l'obbligo di collaborare con il S. P. P. alla Valutazione dei rischi e partecipare alla Riunione Periodica annuale




In ogni azienda il datore di lavoro deve istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione costituito da un Responsabile (RSPP) e se lo ritiene necessario dagli Addetti (ASPP)



Il RSPP ha il compito di:

- 1) individuare i fattori di rischio,
- 2) elaborare le misure di prevenzione e protezione e le procedure di sicurezza
- 3) proporre programmi di formazione dei lavoratori
- 4) informare i lavoratori sui rischi

In ogni azienda il D.d.L. pianifica la gestione delle emergenze e costituisce una squadra di lavoratori “Addetti al primo soccorso aziendale” e “Addetti all’Antincendio” che hanno il compito di seguire le indicazioni previste dal Piano, chiamare i soccorsi pubblici e portare i primi aiuti in attesa che arrivino ambulanza e/o vigili del fuoco.



Sappiamo anche che i soggetti aziendali della prevenzione che non assolvono al loro obbligo, possono essere puniti con sanzioni pecuniarie o amministrative, diverse di caso in caso a seconda dell'importanza della mancanza effettuata e del livello di responsabilità ricoperto da chi effettua la mancanza


non sono sanzionabili solo:

1. il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
2. i lavoratori addetti all'emergenza



Esercitazione

Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali della prevenzione



Quiz



Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali della prevenzione



Organi di vigilanza, controllo e assistenza



Sistema nazionale di tutela

- Il sistema di prevenzione aziendale è inserito in un più ampio sistema, nazionale e regionale, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- Di questo sistema fanno parte:
 - Organi di vigilanza e controllo
 - Istituto di assicurazione INAIL
 - Organismi tecnici nazionali e regionali
 - Organismi Paritetici a livello locale



Organi di vigilanza e controllo

I principali Organi di Vigilanza (quando riscontrano un reato o una trasgressione, informano l'Autorità Giudiziaria) sono:

- L' **Az. USL** e in particolare il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL): svolgono sopralluoghi all'interno delle aziende a seguito di infortuni o nell'ambito di programmi preventivi.
- La **Direzione Provinciale del Lavoro**, in particolare per gli aspetti di regolarità del rapporto di lavoro
- Il **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antincendio.

Istituto di assicurazione INAIL

L' INAIL è l'Istituto Nazionale per l'assicurazione (obbligatoria) contro gli infortuni e le malattie professionali .

Rientrano nella copertura assicurativa:

- Tutti i casi di infortunio con prognosi superiore ai tre giorni (franchigia)
- Le malattie professionali (compreso silicosi e asbestosi)

Oltre a ciò

- **Promuove** la sicurezza anche tramite finanziamenti e incentivi
- **Partecipa** alla redazione della Normativa Tecnica con suoi esperti
- **Raccoglie** le buone prassi, cioè soluzioni organizzative di dimostrata efficacia per la soluzione di problemi di salute e sicurezza

Organismi tecnici nazionali e regionali

- 1. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro:** programmi e obiettivi comuni a livello nazionale, coordinamento della Vigilanza
- 2. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro:** organismo tecnico specifico, quesiti, problemi applicativi, pareri tecnici, etc.
- 3. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (gestione tecnica INAIL):** raccolta ed elaborazione dei dati, infortuni, malattie professionali, registri tumori, etc...

Organismi tecnici nazionali e regionali

4. **Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: INAIL, ISPESL, IPSEMA**
5. **Comitati regionali di coordinamento** (con la finalità di garantire uniformità nell'applicazione della legge)
6. **A-USL, in particolare i Servizi PSAL** che, oltre alla vigilanza, svolgono attività di ricerca, promozione e formazione

Organismi paritetici

- Sono organismi costituiti su iniziativa privata di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dello stesso settore (es: artigianato, commercio).
- Sono tavoli di confronto che promuovono:
 - la programmazione di attività formative;
 - l'elaborazione e raccolta di buone prassi;
 - lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
 - l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
 - rappresentano anche il punto di riferimento per gli RLS Territoriali

Il D.Lgs. 81/08 ha definito anche quali sono **gli Enti** esterni all'azienda preposti alle attività di vigilanza, controllo e assistenza:

1. Azienda Sanitaria Locale
(SPSAL = servizio prevenzione protezione ambienti lavoro)
2. Ministero del lavoro
(Direzione provinciale del lavoro)
3. I. N. A. I. L
(Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro)
4. Vigili del fuoco

Ogni Ente ha ruoli specifici



Abbiamo quindi capito che...

...questi Enti hanno un duplice mandato:

- Collaborare alla diffusione della cultura della prevenzione
- Reprimere i comportamenti scorretti.



Il ruolo collaborativo e di assistenza, demandato agli Enti esterni ha lo scopo di orientare verso la prevenzione ed è finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, si concretizza in:



Convegni, congressi, seminari, corsi di formazione, rivolti a vari soggetti della prevenzione, agli ordini e collegi professionali, alle associazioni sindacali e di categoria, ecc.

Linee guida, Buone prassi, ecc.

Rilascio di autorizzazioni e pareri

**L'attività repressiva invece avviene attraverso la vigilanza
che gli ispettori degli Enti svolgono presso le aziende.
Per questo gli ispettori delle ASL sono stati nominati:
“Ufficiali di Polizia Giudiziaria (U.P.G.)**


Gli U. P. G. possono:

- accedere a qualsiasi luogo di lavoro
- prendere iniziative per impedire il ripetersi del reato
- indagare per individuare gli autori del reato
- raccogliere prove (documenti, foto, testimonianze, ecc.)
- perquisire e sequestrare (se delegati dall'Autorità Giudiziaria)
- sospendere l'attività (se la situazione espone i lavoratori a rischi gravi ed immediati)



Esercitazione

Organi di vigilanza, controllo e assistenza



Quiz



Organi di vigilanza, controllo e assistenza



Test di apprendimento

Parte generale



Test di gradimento

- 
- Excellent**
 - Good**
 - Satisfactory**
 - Poor**

